

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 11-5539

**Art. 12 l.r. 40/1998. Istruttoria integrata della Fase di Valutazione della procedura di VIA inerente il progetto "Apertura di una cava di sabbie e ghiaie per il reperimento di inerti necessari all'ammodernamento e all'adeguamento del collegamento autostradale Torino-Milano" da localizzarsi in localita' Cascina Bettole del Comune di Romentino (NO) presentato da S.A.T.A.P. S.p.A.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 14 settembre 2012 la Società S.A.T.A.P. S.p.A., con sede in Torino, Via Bonzanigo 22, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998 n. 40, relativamente al progetto "Apertura di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Bettole del Comune di Romentino (NO) per il reperimento d'inerti necessari ai lavori d'ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Torino-Milano", allegando, ai sensi della normativa vigente, copia degli elaborati del progetto definitivo, dello Studio di impatto ambientale e della Sintesi di linguaggio non tecnico.

In uguale data, il proponente ha provveduto al deposito di copia della documentazione sopraccitata presso l'Ufficio di deposito progetti regionale ed alla contestuale pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Repubblica".

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le altre Direzioni regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali coinvolte ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Il progetto presentato consiste nella realizzazione di una cava a fossa in area pianeggiante attualmente destinata a risaia. Il massimo scavo corrisponderà ad un approfondimento del piano campagna attuale pari a circa 9,00 m. Contestualmente alla coltivazione sarà effettuato il ritombamento ed il recupero delle aree già scavate utilizzando terre naturali non inquinate e non pericolose, provenienti da scavi e demolizioni generati per la realizzazione del lotto 2.2. e della "variante di Bernate" (da prog. Km 98+027 a prog. Km 103+220), lotti funzionali dell'Ammodernamento ed adeguamento dell'Autostrada A4 Torino-Milano – tratta Novara/Est-Milano e non direttamente riutilizzabili nel sito di produzione. La superficie interessata dall'intervento sarà di circa 162.960 mq, la cubatura lorda scavata sarà di circa 1.050.000 mc.

Per l'intervento è prevista una durata di 5 anni, compreso il ritombamento ed il recupero ambientale: la pianificazione delle operazioni di cava prevede il completamento dell'escavazione nell'arco di 3 anni, durante i quali l'avanzamento dei lavori potrà presentare periodi di accelerazione, rallentamento o temporaneo arresto, in funzione delle esigenze di approvvigionamento del cantiere autostradale. Nel corso del quarto e quinto anno di autorizzazione invece, verranno terminate le operazioni di ritombamento e ripristino migliorativo dei suoli per la restituzione alla destinazione agricola dell'area. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione veri e propri saranno effettuate tutte le operazioni necessarie ad approntare il cantiere di cava con la posa della recinzione e di tutti i fondamentali dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti normative.

Le operazioni di coltivazione si svolgeranno mediante la suddivisione dell'area in tre fasi successive, nel corso delle quali i lavori procederanno con la realizzazione di strisciate di escavazione larghe indicativamente 5 m, ciascuna strisciata comprenderà tre ribassamenti successivi di altezza massima 3,0 m circa con un fronte di scavo costituito da due gradoni successivi. Le operazioni di coltivazione di ciascun lotto saranno precedute dall'asportazione di circa 0,50 m di terreno vegetale, il quale sarà temporaneamente accantonato all'interno dell'area in disponibilità e/o

immediatamente reimpiegato per il ripristino dei lotti già ritombati a seconda della fase di avanzamento dei lavori.

I lavori di ripristino pedo-ambientale prevedono il riporto di un primo strato di terre e rocce da scavo di potenza massima pari a circa 8,00 m costituite da materiali provenienti dagli sbancamenti dell'adeguamento dell'autostrada TO-MI e dalla variante di Bernate; il riporto di un secondo strato di circa 0,50 m di spessore di terreno derivante dai cumuli dell'orizzonte Bw asportato e accumulato in sito e in parte, da terre da scavo di buona fertilità di origine esterna con caratteristiche di tessitura franco-sabbiosa e franco-limoso e ph simili a quello in sito; in ultima il riporto dello strato di terreno fertile superficiale precedentemente accantonato di potenza minima 0,50 m.

Poiché tutti i materiali estratti saranno destinati alla realizzazione dell'adeguamento e dell'ammodernamento dell'autostrada Torino-Milano, l'intervento rientra nel campo d'applicazione della l.r. 3 dicembre 1999, n. 30 nonché di quello della l.r. 40/98 tra i progetti di cui all'Allegato A1 nella categoria progettuale n. 6 *Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione d'opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni.*

Il progetto di cava presentato è ricompreso nel Piano di reperimento dei materiali litoidi del collegamento Autostradale A4 Torino-Milano presentato ex l.r. 30/1999 da S.A.T.A.P. S.p.A. approvato con d.g.r. n. 57-11202 del 1 dicembre 2003, integrato da ultimo con D.G.R. 30 luglio 2012 n. 27-4230. Pertanto, l'individuazione del sito interessato dal presente intervento, le modalità di coltivazione e recupero, le volumetrie estraibili, la durata dell'intervento, la viabilità da utilizzarsi e l'impatto del traffico veicolare, la conformità con la strumentazione urbanistica locale sono stati già definiti e verificati all'interno dell'istruttoria regionale del succitato Piano di reperimento dei materiali litoidi (Piano Cave) all'interno della quale si è potuto verificare che esso dispone (così come esplicitato nelle d.g.r. autorizzative ed in particolare modo nella d.g.r. n. 257-4230 del 30 luglio 2012, con cui si è provveduto all'approvazione ) di un quadro di garanzie ambientali adeguato allo stadio di pianificazione (proprio del medesimo Piano), in funzione delle possibili scelte di siti alternativi o concorrenti.

L'area oggetto dell'intervento non è assoggettata ad alcun vincolo ambientale o pubblicistico.

Ciò premesso la Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 11 ottobre 2012, individuando per competenza quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990 il responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di V.I.A. non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il Responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della legge citata, tra i quali i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni.

Ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti indicati dalla l.r. 44/2000 con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalle ll.rr. 69/1978 e 30/1999.

In data 17 ottobre 2012 presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive si è svolta la prima riunione di Organo Tecnico, seguita dalla prima riunione di Conferenza di Servizi, in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria per l'espressione del giudizio di compatibilità oltre le autorizzazioni e i nulla-osta, necessari per la realizzazione della cava da ricomprendere nell'atto finale in caso di giudizio positivo. Alla riunione sono stati invitati ed hanno partecipato anche il proponente ed i progettisti che hanno fornito specifici chiarimenti in merito al progetto, in risposta alle richieste di precisazioni formulate dai presenti.

Durante la C.d.S. è stata data lettura della nota della Provincia di Novara prot. N. 162087 del 16.10.2012 pervenuta via fax in data 16.10.2012 prot. 15073, il parere provinciale tra le varie

indicazioni, in merito al quadro programmatico evidenziava aspetti che si discostano dalle prescrizioni del PAEP ma si rimetteva alle decisioni della Regione ricordando che le norme del PAEP comma 4 art. 1 indicano che, per la valutazione di progetti soggetti a l.r. 30/99, le norme tecniche del medesimo si applicano esclusivamente con carattere di indirizzo. In merito alla nota della Provincia di Novara la Conferenza ha rilevato che:

- la competenza sulla procedura in corso è in capo alla Regione;
- le indicazioni del PAEP nella valutazione di progetti soggetti a l.r. 30/99 si applicano esclusivamente con carattere di indirizzo, e che l'organo tecnico ha posto particolare attenzione per il raggiungimento dell'ottimizzazione del recupero agrario del sito;
- le alternative di cui alla l.r. 40/98 sono state già valutate in fase di procedura di approvazione del Piano Cave approvato con D.G.R. 30 luglio 2012 n. 27-4230;
- le osservazioni inerenti le procedure sono state già valutate e chiuse nel procedimento relativo al Piano Cave conclusa con la D.G.R. sopraccitata redatta e a cui ha partecipato la Provincia di Novara esprimendo parere favorevole.

Durante la medesima riunione è stata fissata la seconda riunione di Conferenza di Servizi presso il Comune di Romentino e il sopralluogo al sito di cava per il 13 novembre 2012.

Nel corso della seconda riunione di Conferenza di Servizi è stata data lettura del parere dell'Enel Distribuzione id. 13819108 pervenuto in data 7.11.2012 prot. n. 15967; del parere della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 24860/DB1121 del 31.10.2012; del parere del Comune di Romentino (NO) prot. n. 13992 del 12.11.2012. Nella riunione è stato quindi predisposto un primo elenco di richieste di chiarimenti e integrazioni necessari per il prosieguo dell'iter istruttorio.

Tale richiesta completata e formalizzata con nota prot. 17003/DB16.13 del 3 dicembre 2012, considerando sia quanto evidenziato nella Conferenza di Servizi del 13 novembre 2011, sia nelle riunioni dell'Organo Tecnico, nonché dai contributi già pervenuti, ha interrotto i termini del procedimento ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della l.r. 40/98.

In data 7.1.2013 il proponente ha presentato la documentazione integrativa dando riavvio all'iter istruttorio ed il 7 febbraio 2013 si è svolta, presso la sede della Direzione Attività Produttive la terza riunione della Conferenza di Servizi in cui è stata esaminata e ritenuta esaustiva la documentazione integrativa presentata dal proponente, sono state esposte dai presenti le osservazioni conclusive su tutta la documentazione agli atti e sono stati considerati i contenuti dei contributi tecnici già pervenuti.

Nel corso della Conferenza i rappresentanti della Direzione Regionale Agricoltura, della Direzione Ambiente e dell'ARPA hanno espresso, per quanto di competenza pareri favorevoli con prescrizioni, impegnandosi a formalizzare al più presto l'invio dei contributi tecnici che sono pervenuti con note:

- Direzione Ambiente, prot. n. 1867/DB16.13 del 12.02.2013;
- Direzione Regionale Agricoltura, prot. n. 2252/DB16.13 del 20.2.2013;
- contributo tecnico dell'ARPA, prot. n. 1952/DB16.13 del 14.02.2013.

Pertanto, considerata tutta la documentazione pervenuta, quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, viste le risultanze della Conferenza di Servizi, predisposto e approvato il disciplinare tecnico, si ritiene che per l'intervento proposto, sussistano i presupposti per l'espressione di un giudizio favorevole, evidenziando di seguito le motivazioni che rendono compatibile la realizzazione dell'intervento stesso:

- è funzionale all'approvvigionamento dei materiali necessari per il completamento del Tronco II, lotto 2.2. dei lavori di adeguamento ed ammodernamento dell'Autostrada A4 Torino-Milano, un'opera inserita in accordi Stato-Regione e di grande interesse pubblico;
- prevede la realizzazione di una cava a fossa sotto falda con il completo ritombamento finale dell'intera area, in accordo con gli indirizzi della pianificazione vigente, nonché il ripristino dell'uso agricolo preesistente con miglioramento agronomico;

- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel frattempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- gli interventi di sistemazione ambientale risultano agronomicamente auspicabili e convenienti per la semplificazione delle operazioni colturali, in quanto a completamento dei lavori si otterrà un assetto finale costituito da un minor numero di camere di maggiori dimensioni che permetteranno un aumento netto di produzione. Inoltre, ampliando le dimensioni medie delle camere di risaia, si renderanno più agevoli le diverse operazioni di tecnica colturale quali la lavorazione del terreno, l'irrigazione, la semina, la concimazione, il diserbo e la raccolta, la maggiore ampiezza delle superfici medie coltivabili consentirà di ottenere una maggiore efficienza e produttività del lavoro. Tuttavia, oltre alla realizzazione delle misure di mitigazione già proposte dal proponente in ambito progettuale, per ottimizzare la realizzazione dell'attività di cava e pervenire ad un più qualificato ripristino ambientale, si ritiene opportuno definire le seguenti specifiche prescrizioni ed attenzioni relative alla coltivazione e alla riqualificazione ambientale:
  - con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico negli otto piezometri esistenti, messi in opera a monte e a valle rispetto al flusso di falda. In particolare il piezometro S8 dovrà essere rilocalizzato in prossimità del piezometro S6 in modo da garantire il riscontro di valle idrogeologicamente rispetto all'impianto. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente alle Amministrazioni regionale, provinciale e comunale competenti. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata; la società è tenuta a rilevare mensilmente la quota e comunicare le misure alle Amministrazioni suddette;
  - durante la coltivazione devono essere mantenute le distanze, previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;
  - l'evoluzione dei lavori deve prevedere la suddivisione dell'area in n. 3 lotti di escavazione, da coltivare in 3 fasi successive;
  - a tutela della falda freatica, i lavori di escavazione in falda della fase successiva non potranno essere avviati prima del completo ritombamento sotto falda della fase precedente;
  - qualora dalla verifica risulteranno quantitativi idonei non sufficienti al completo ritombamento delle aree scavate, l'imprenditore dovrà comunicare alle Amministrazioni competenti l'esatta quantificazione dei quantitativi mancanti e presentare un progetto che preveda una corrispondente riduzione della profondità di scavo dell'ultimo lotto di coltivazione;
  - la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
  - le scarpate di cava in coltivazione devono essere rimodellate con inclinazione che garantisca il valore di sicurezza di 1,1 di cui alla normativa vigente, si dovranno ricontrollare i parametri geotecnici in corso d'opera e se del caso calcolare nuovamente i fattori di sicurezza, la documentazione relativa alle verifiche finali dovrà essere inserita negli atti del cantiere;
  - la coltivazione deve essere attuata procedendo con tre ribassi successivi, ciascuno di altezza massima 3,0 m, intervallati tra loro da una pedata di larghezza minima 5,0 m, il tutto nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista in coltivazione;
  - il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà essere costituito da terre e rocce naturali non inquinate e non pericolose derivanti da scavi e lavori connessi all'opera primaria. In particolare i materiali da impiegare per il riempimento dovranno derivare esclusivamente dai lavori di adeguamento e ammodernamento dell'Autostrada A4- tronco Torino-Milano lotto 2.2 (dalla prog. Km 105+520 a prog. 121+000) e dalla variante di Bernate Ticino ( da prog. 98+027 a prog. 103+220). Siano esclusi materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. Considerato che il Piano di gestione dei materiali impiegati per il riempimento, come affermato dal Proponente, è stato

presentato precedentemente all'entrata in vigore del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 e che l'art. 15 del medesimo decreto dà facoltà al proponente sulla scelta della normativa di riferimento. Preso atto che il Proponente ha dichiarato di far riferimento alle normative precedenti al D.M. 161/12, i materiali da utilizzare per il ritombamento dovranno pertanto rispettare i limiti massimi di concentrazione ed essere conformi ai dettami di cui agli artt. 183 e 186 del D.lgs. 152/2006 e in coerenza con le linee guida regionali. La società istante è tenuta ad effettuare le analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto dei limiti di concentrazione delle sostanze presenti nel materiale proveniente dagli scavi ed a verificarne la conformità in funzione della destinazione finale dello stesso. Tali analisi devono essere effettuate prima del riutilizzo dei suddetti materiali. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;

- l'evoluzione temporale sia revisionata con la finalità di garantire tempistiche più ristrette per il completamento definitivo del singolo lotto, che dovrebbe costituire la garanzia per l'apertura del successivo lotto di escavazione. Tale revisione delle tempistiche di cronoprogramma, da predisporre prima della comunicazione di inizio dei lavori a seguito dell'accesso delle aree di cantiere autostradale, dovrà porre in relazione sia l'evoluzione dei lotti temporali di realizzazione delle chilometriche di tracciato (con i relativi fabbisogni di inerti) che l'evoluzione dei settori degli scavi e demolizioni (con le relative volumetrie di terre e rocce di scavo da fornire per i ritombamenti);
- in merito all'idoneità dei materiali di scavo qualora i risultati delle analisi di laboratorio evidenziassero la presenza di materiali non conformi, il cumulo dovrà essere conferito ad un impianto idoneo a smaltirlo in relazione ai riscontri analitici stessi;
- il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee deve essere integrato con la ricerca di solventi clorurati in quanto già presenti nei monitoraggi regionali della zona;
- deve essere eseguita un'analisi dei fitofarmaci durante il periodo di massima espansione del lago di cava;
- in considerazione della tipologia di intervento progettato e della possibilità di effettuare rinvenimenti archeologici entro il primo metro dal piano di campagna attuale, al fine di identificare e tutelare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso dei lavori, gli scavi dovranno essere costantemente seguiti da operatori dotati dei necessari requisiti di specializzazione archeologica fino al raggiungimento del livello di affioramento dello sterile e deve essere preventivamente informata la sovrintendenza competente;
- siano realizzati fossi di regimazione delle acque superficiali che garantiscano l'allontanamento delle medesime durante la coltivazione della cava, tale regimazione deve essere concordata con i Consorzi Irrigui competenti per territorio;
- in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificate garantendo un grado di umidità tale da abbattere possibile polverosità in cava e nell'ambiente esterno oltre i limiti consentiti;
- lo strato di terreno vegetale, della potenza media di 50 cm deve essere accantonato, in cumuli di spessore massimo di 3 m, nelle aree individuate in progetto, conservato con apposite semine protettive e rimesso a dimora, con le tempistiche progettate;
- i lavori di ripristino morfologico devono garantire la realizzazione di quattro camere di risaia con morfologia regolare ed una distribuzione omogenea delle acque all'interno delle stesse;
- per ogni camera di risaia dovrà essere realizzato un biofosso atto a garantire il mantenimento di popolazioni di animali acquatici, il dimensionamento e le caratteristiche costruttive devono essere conformi al progetto autorizzato;
- i lavori di ripristino pedo-ambientale prevedano in sequenza:
  - il riporto di un primo strato di terre e rocce da scavo di potenza massima pari a circa 8,00 m costituite da materiali provenienti dagli sbancamenti dell'adeguamento dell'autostrada TO-MI lotto 2.2 (dalla prog. Km 105+520 a prog. 121+000) e dalla variante di Bernate Ticino ( da prog. 98+027

a prog. 103+220); il riporto di un secondo strato di circa 0,50 m di spessore di terreno derivante dai cumuli dell'orizzonte Bw asportato e accumulato in sito; il riporto dello strato di terreno fertile superficiale precedentemente accantonato di potenza minima 0,50 m;

- sia ripristinata la destinazione agricola con risaie conformemente al progetto autorizzato;
- devono essere unificate l'attività di controllo del monitoraggio e dell'avanzamento dei lavori sotto il profilo ambientale, presso l'Osservatorio Ambientale per i lavori di adeguamento e ammodernamento della autostrada Torino-Milano, comunicando ad esso tempestivamente l'inizio dei lavori e trasmettendogli i bollettini periodici riassuntivi del monitoraggio ambientale.

Tutto ciò premesso, visti i verbali delle riunioni di Organo Tecnico e Conferenza di Servizi del 17 ottobre 2012, del 13 novembre 2012 e del 7 febbraio 2013, nonché le relative prescrizioni volte a mitigare gli impatti derivanti dall'intervento in oggetto;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.;

vista la l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e s.m.i. e la l.r. 3 dicembre 1999 n. 30;

vista la l.r. 5 dicembre 1977 n. 56, e s.m.i.;

viste le Linee guida della Regione Piemonte relative alle terre e rocce da scavo approvate con dgr 24-13302 del 15 febbraio 2010;

visto D.M. n. 161 del 10/08/2012;

visto il "Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato all'adeguamento e all'ammodernamento del Collegamento autostradale A4 Torino-Milano approvato ex l.r. 30/1999 con d.g.r. 57-11202 del 1 dicembre 2003 e integrato da ultimo con D.G.R. 30 luglio 2012 n. 27-4230;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del relatore, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nella forme di legge

*delibera*

di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Bettole del Comune di Romentino (NO) per il reperimento di inerti necessari all'adeguamento e all'ammodernamento del collegamento autostradale Torino-Milano presentato dalla Società S.A.T.A.P. S.p.A. con sede legale in Torino Via Bonzanigo n. 22, comprensivo dell'autorizzazione alla realizzazione in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel frattempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- l'intervento proposto garantisce l'approvvigionamento dei materiali necessari per il completamento del Tronco II lotto 2.2. dei lavori di adeguamento ed ammodernamento dell'autostrada A4 Torino-Milano, l'interesse prevalente è la realizzazione di opera pubblica inserita in accordi Stato-Regione;
- gli interventi di sistemazione ambientale proposti consentiranno, a fine lavori, il ripristino della destinazione agricola del sito e l'attività potrà avvalersi della regolarizzazione delle camere di risaia con conseguente semplificazione delle operazioni colturali, risultando pertanto agronomicamente più conveniente.
- Il giudizio di compatibilità ambientale è condizionato all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni ed attenzioni relative alla coltivazione e alla riqualificazione ambientale:
  - con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico negli otto piezometri esistenti, messi in opera a monte e a valle rispetto al flusso di falda. In particolare il piezometro S8 dovrà essere rilocalizzato in prossimità del piezometro S6 in modo da garantire il riscontro di valle idrogeologicamente rispetto all'impianto. I risultati delle misurazioni

devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente alle Amministrazioni regionale, provinciale e comunale competenti. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata; la società è tenuta a rilevare mensilmente la quota e comunicare le misure alle Amministrazioni suddette;

- durante la coltivazione devono essere mantenute le distanze, previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;
- l'evoluzione dei lavori deve prevedere la suddivisione dell'area in n. 3 lotti di escavazione, da coltivare in 3 fasi successive;
- a tutela della falda freatica, i lavori di escavazione in falda della fase successiva non potranno essere avviati prima del completo ritombamento sotto falda della fase precedente;
- qualora dalla verifica risulteranno quantitativi idonei non sufficienti al completo ritombamento delle aree scavate, l'imprenditore dovrà comunicare alle Amministrazioni competenti l'esatta quantificazione dei quantitativi mancanti e presentare un progetto che preveda una corrispondente riduzione della profondità di scavo dell'ultimo lotto di coltivazione;
- la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
- le scarpate di cava in coltivazione devono essere rimodellate con inclinazione che garantisca il valore di sicurezza di 1,1 di cui alla normativa vigente, si dovranno ricontrollare i parametri geotecnici in corso d'opera e se del caso calcolare nuovamente i fattori di sicurezza, la documentazione relativa alle verifiche finali dovrà essere inserita negli atti del cantiere;
- la coltivazione deve essere attuata procedendo con tre ribassi successivi, ciascuno di altezza massima 3,0 m, intervallati tra loro da una pedata di larghezza minima 5,0 m, il tutto nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista in coltivazione;
- il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà essere costituito da terre e rocce naturali non inquinate e non pericolose derivanti da scavi e lavori connessi all'opera primaria. In particolare i materiali da impiegare per il riempimento dovranno derivare esclusivamente dai lavori di adeguamento e ammodernamento dell'Autostrada A4- tronco Torino-Milano lotto 2.2 (dalla prog. Km 105+520 a prog. 121+000) e dalla variante di Bernate Ticino ( da prog. 98+027 a prog. 103+220). Siano esclusi materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. Considerato che il Piano di gestione dei materiali impiegati per il riempimento, come affermato dal Proponente, è stato presentato antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 e che l'art. 15 del medesimo decreto dà facoltà al proponente sulla scelta della normativa di riferimento. Preso atto che il Proponente ha dichiarato di far riferimento alle normative antecedenti al D.M. 161/12, i materiali da utilizzare per il ritombamento dovranno pertanto rispettare i limiti massimi di concentrazione ed essere conformi ai dettami di cui agli artt. 183 e 186 del D.lgs. 152/2006 e in coerenza con le linee guida regionali. La società istante è tenuta ad effettuare le analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto dei limiti di concentrazione delle sostanze presenti nel materiale proveniente dagli scavi ed a verificarne la conformità in funzione della destinazione finale dello stesso. Tali analisi devono essere effettuate prima del riutilizzo dei suddetti materiali. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;
- l'evoluzione temporale sia revisionata con la finalità di garantire tempistiche più ristrette per il completamento definitivo del singolo lotto, che dovrebbe costituire la garanzia per l'apertura del successivo lotto di escavazione. Tale revisione delle tempistiche di cronoprogramma, da predisporre prima della comunicazione di inizio dei lavori a seguito dell'accesso delle aree di cantiere autostradale, dovrà porre in relazione sia l'evoluzione dei lotti temporali di realizzazione delle chilometriche di tracciato (con i relativi fabbisogni di inerti) che l'evoluzione dei settori degli scavi e demolizioni (con le relative volumetrie di terre e rocce di scavo da fornire per i ritombamenti);

- in merito all'idoneità dei materiali di scavo qualora i risultati delle analisi di laboratorio evidenziassero la presenza di materiali non conformi il cumulo dovrà essere conferito ad un impianto idoneo a smaltirlo in relazione ai riscontri analitici stessi;
  - il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee deve essere integrato con la ricerca di solventi clorurati in quanto già presenti nei monitoraggi regionali della zona;
  - deve essere eseguita un'analisi dei fitofarmaci durante il periodo di massima espansione del lago di cava;
  - in considerazione della tipologia di intervento progettato e della possibilità di effettuare rinvenimenti archeologici entro il primo metro dal piano di campagna attuale, al fine di identificare e tutelare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso dei lavori, gli scavi dovranno essere costantemente seguiti da operatori dotati dei necessari requisiti di specializzazione archeologica fino al raggiungimento del livello di affioramento dello sterile e deve essere preventivamente informata la sovrintendenza competente;
  - siano realizzati fossi di regimazione delle acque superficiali che garantiscano l'allontanamento delle medesime durante la coltivazione della cave, tale regimazione deve essere concordata con i Consorzi Irrigui competenti per territorio;
  - in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificate garantendo un grado di umidità tale da abbattere possibile polverosità in cava e nell'ambiente esterno oltre i limiti consentiti;
  - lo strato di terreno vegetale, della potenza media di 50 cm deve essere accantonato, in cumuli di spessore massimo di 3 m, nelle aree individuate in progetto, conservato con apposite semine protettive e rimesso a dimora, con le tempistiche progettate;
  - i lavori di ripristino morfologico devono garantire la realizzazione di quattro camere di risaia con morfologia regolare ed una distribuzione omogenea delle acque all'interno delle stesse;
  - per ogni camera di risaia dovrà essere realizzato un biofosso atto a garantire il mantenimento di popolazioni di animali acquatici, il dimensionamento e le caratteristiche costruttive devono essere conformi al progetto autorizzato;
  - i lavori di ripristino pedo-ambientale prevedano in sequenza:
    - il riporto di un primo strato di terre e rocce da scavo di potenza massima pari a circa 8,00 m costituite da materiali provenienti dagli sbancamenti dell'adeguamento dell'autostrada TO-MI lotto 2.2 (dalla prog. Km 105+520 a prog. 121+000) e dalla variante di Bernate Ticino (da prog. 98+027 a prog. 103+220); il riporto di un secondo strato di circa 0,50 m di spessore di terreno derivante dai cumuli dell'orizzonte Bw asportato e accumulato in sito; il riporto dello strato di terreno fertile superficiale precedentemente accantonato di potenza minima 0,50 m;
    - sia ripristinata la destinazione agricola con risaie conformemente al progetto autorizzato;
- devono essere unificate l'attività di controllo del monitoraggio e dell'avanzamento dei lavori sotto il profilo ambientale, presso l'Osservatorio Ambientale per i lavori di adeguamento e ammodernamento della autostrada Torino-Milano, comunicando ad esso tempestivamente l'inizio dei lavori e trasmettendogli i bollettini periodici riassuntivi del monitoraggio ambientale.

Alla presente deliberazione è allegato, quale parte integrante, il Disciplinare tecnico, predisposto in fase di Conferenza di Servizi conclusiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A).

Il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ai sensi dell'art.12 comma 9 della l.r. 40/1998, per la durata di anni tre a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto; inoltre ai sensi dell'art. 26 comma 6 del d.lgs 152/2006, il completamento del progetto dovrà avvenire, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso entro cinque anni a partire dallo stesso termine.



Di individuare come referente unico dell'opera ai sensi delle ll.rr. 40/1998, 69/1978 e 30/1999 la Società Autostrade S.A.T.A.P. S.p.A., mentre l'autorizzazione ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 30/1999 dovrà essere conferita dal Comune di Romentino (NO) all'Impresa ATI COLLINI S.p.A. (mandataria) – IMPRESA BACCHI S.r.l. (mandante), in qualità di aggiudicatrice dei lavori di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Bettole del Comune di Romentino (NO), entro 30 giorni dalla data di presentazione della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo stabilito in disciplinare tecnico facente parte integrante della presente deliberazione.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'ARPA competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo sull'effettivo avvio delle attività.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/98, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e all'Ufficio regionale di deposito progetti presso la Direzione regionale Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**REGIONE  
PIEMONTE**

*Direzione Industria  
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva*

## **Allegato A**

### **DISCIPLINARE TECNICO**

#### **Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Bettole del Comune di Romentino (NO) esercitata dalla SATAP S.p.A. – Cod. M1942N -**

La Conferenza di Servizi,

- preso atto che SATAP S.p.A con nota A4-960/U datata 01.02.13 ha comunicato l'aggiudicazione definitiva dei lavori di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, in località Cascina Bettole del Comune di Romentino (NO), a favore dell'impresa ATI COLLINI S.p.A. (Mandataria) – IMPRESA BACCHI S.r.l. (Mandante); considerato che la SATAP S.p.A. è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (subentrato ad ANAS S.p.,A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36, comma 4 del D.L. 98/2001) per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A4 Torino-Milano/A21 Torino-Piacenza, dei suoi prolungamenti e raccordi, in virtù con della convenzione siglata con ANAS in data 10.10.2007 è divenuta efficace in forza di quanto disposto dall'art. 8 duodecies comma 2, della L. 101/08;
- esaminata la domanda presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 40/1998 e 30/1999, e la relativa documentazione allegata,

esprime le seguenti prescrizioni:

1. Ai fini della coltivazione della cava
  - 1.1, il materiale della cava deve essere utilizzato per l'ammodernamento e l'adeguamento autostradale Torino-Milano ed in particolare per il lotto autostradale 2.2 dalla progressiva km105+520 alla progressiva km 121+000;
  - 1.2 i mezzi d'opera sono tenuti ad utilizzare, secondo le modalità e le tempistiche previste in progetto, la seguente viabilità:
    - in uscita dalla cava, immettersi sulla S.P. 4 in direzione SE, verso Trecate utilizzando la diramazione più orientale, dopo circa 400 m immettersi nella rotatoria e dirigersi a NO, in direzione Novara. Dopo circa 1,3 km proseguire sulla Tangenziale Ovest, dopo altri 1,3 km circa sulla Variante alla S.S. 341, dopo circa 3,5 km in direzione O raggiungere il casello autostradale Novara Est dal quale s'immetteranno sull'A4 in direzione Milano verso il cantiere autostradale;
    - in entrata percorreranno la medesima viabilità salvo immettersi direttamente sulla diramazione più occidentale d'entrata alla cava;
  - 1.3 l'accesso e l'uscita dall'area di cava devono essere presidiate al fine della registrazione dei dati relativi all'identificazione e agli orari dei singoli mezzi di trasporto. SATAP è tenuta a mettere in atto opportuni controlli a campione per accertare la provenienza e l'idoneità del materiale;
  - 1.4 tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta esercente e la località della cava ove viene prelevato il materiale; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della cabina di guida, su entrambi i lati, e di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;
  - 1.5 i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente chiusi con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso.
  - 1.6 i lavori di coltivazione della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
    - l'area d'escavazione sia perimetrata con idonea rete d'altezza non inferiore a 2m;
    - relativamente alla viabilità interpodereale d'accesso al sito estrattivo, sia completata l'asfaltatura del tratto che attraversa l'area in progetto, per una lunghezza complessiva di 370 m ed un larghezza media di 6,50 m, come indicato in progetto (tav. 2.3.) e ne sia garantita la pulizia per tutto il periodo di coltivazione;

- siano effettuate, al fine dell'accertamento dell'idoneità dei materiali di riempimento, tutte le analisi di verifica della rispondenza ai dettami di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte IV del titolo V del D. lgs n. 152/2006 e conseguentemente verificate le volumetrie di materiale con caratteristiche idonee al ritombamento.
  - 1.7 l'Amministrazione comunale prima del rilascio dell'autorizzazione verifichi con l'Ente gestore del traliccio A.T. insistente sull'area di cava la conformità della distanza di sicurezza dal ciglio superiore degli scavi, prevista in progetto a 20 m;
  - 1.8 la durata della coltivazione della cava deve essere di anni 5 (cinque) dall'atto di autorizzazione comunale.
- 2 L'imprenditore, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1,11, e 14 del D. lgs 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla su indicata denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale sopraindicato il "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato", da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio. Qualora siano rilasciate due autorizzazioni a società diverse i D.S.S. devono essere compatibili per quanto riguarda le condizioni di sicurezza delle singole cave esercite.
  3. Qualora la Ditta esercente intenda avvalersi per la coltivazione di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Comunale ai sensi del comma 8 art. 2 L.R. 30/1999.
  4. La ditta autorizzata è tenuta a versare all'Amministrazione comunale una somma pari ad Euro 0,34 e all'Amministrazione regionale una somma pari ad Euro 0,15 per ogni mc estratto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 l.r. 13.11.2006 n. 35 come modificato dall'art. 2 della l.r. 23.04.2007 n. 9 e s.m.i. e come aggiornato annualmente dalla Regione Piemonte.
  5. Con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico negli otto piezometri esistenti, messi in opera a monte e a valle rispetto al flusso di falda. In particolare il piezometro S8 dovrà essere rilocalizzato in prossimità del piezometro S6 in modo da garantire il riscontro di valle idrogeologicamente rispetto all'impianto. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente alle Amministrazioni regionale, provinciale e comunale competenti. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata; la società è tenuta a rilevare mensilmente la quota e comunicare le misure alle Amministrazioni suddette.
  6. Ai fini della coltivazione di cava determina le seguenti prescrizioni tecniche:
    - 6.1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione è autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla società istante:  
Foglio n. 31 p.p.c.c.. 9-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-56-61-62-66-67-68-69-71-73-75-76;  
Foglio n. 32 p.p.c.c.. 3-5-6-62-63-64-65-148-155-156-157-158.
    - 6.2. durante la coltivazione devono essere mantenute le distanze, previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;
    - 6.3. la massima profondità di scavo, non deve essere spinta al di sotto delle quote di progetto di cui alla tavola del progetto esecutivo "1.3 sezioni di stato attuale e di massimo scavo" n. progr. 5 datata settembre 2012;
    - 6.4. la coltivazione di cava deve essere eseguita con l'esclusivo utilizzo di mezzi meccanici semoventi, con abbassamenti successivi sino alle quote di progetto;
    - 6.5. l'evoluzione dei lavori deve seguire la proposta della relazione tecnica datata settembre 2012 che prevede la suddivisione dell'area in n. 3 lotti di escavazione, da

- coltivare in 3 fasi successive e comunque i volumi e le fasi di scavo devono tali da soddisfare quanto riportato al punto 1.6;
- 6.6. a tutela della falda freatica, i lavori di escavazione in falda della fase successiva non potranno essere avviati prima del completo ritombamento sotto falda della fase precedente;
  - 6.7. qualora dalla verifica di cui al precedente punto 1.6 risulteranno quantitativi idonei non sufficienti al completo ritombamento delle aree scavate, l'imprenditore dovrà comunicare alle Amministrazioni competenti l'esatta quantificazione dei quantitativi mancanti e presentare un progetto che preveda una corrispondente riduzione della profondità di scavo dell'ultimo lotto di coltivazione;
  - 6.8. la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
  - 6.9. le scarpate di cava in coltivazione devono essere rimodellate con inclinazione che garantisca il valore di sicurezza di 1,1 di cui alla normativa vigente, si dovranno ricontrollare i parametri geotecnici in corso d'opera e se del caso calcolare nuovamente i fattori di sicurezza, la documentazione relativa alle verifiche finali dovrà essere inserita negli atti del cantiere;
  - 6.10. la coltivazione deve essere attuata procedendo con tre ribassi successivi, ciascuno di altezza massima 3,0 m, intervallati tra loro da una pedata di larghezza minima 5m, il tutto nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista in coltivazione;
  - 6.11. il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà essere costituito da terre e rocce naturali non inquinate e non pericolose derivanti da scavi e lavori connessi all'opera primaria. In particolare i materiali da impiegare per il riempimento dovranno derivare esclusivamente dai lavori di adeguamento e ammodernamento dell'Autostrada A4-tronco Torino-Milano lotto 2.2 (dalla prog. Km 105+520 a prog. 121+000) e dalla variante di Bernate Ticino ( da prog. 98+027 a prog. 103+220). Siano esclusi materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. Considerato che il Piano di gestione dei materiali impiegati per il riempimento, come affermato dal Proponente, è stato presentato antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 e che l'art. 15 del medesimo decreto dà facoltà al proponente sulla scelta della normativa di riferimento. Preso atto che il Proponente ha dichiarato di far riferimento alle normative antecedenti al D.M. 161/12, i materiali da utilizzare per il ritombamento dovranno pertanto rispettare i limiti massimi di concentrazione ed essere conformi ai dettami di cui agli artt. 183 e 186 del D.lgs. 152/2006 e in coerenza con le linee guida regionali. La società istante è tenuta ad effettuare le analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto dei limiti di concentrazione delle sostanze presenti nel materiale proveniente dagli scavi ed a verificarne la conformità in funzione della destinazione finale dello stesso. Tali analisi devono essere effettuate prima del riutilizzo dei suddetti materiali. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;
  - 6.12. l'evoluzione temporale sia revisionata con la finalità di garantire tempistiche più ristrette per il completamento definitivo del singolo lotto, che dovrebbe costituire la garanzia per l'apertura del successivo lotto di escavazione., Tale revisione delle tempistiche di cronoprogramma, da predisporre prima della comunicazione di inizio dei lavori a seguito dell'accesso delle aree di cantiere autostradale, dovrà porre in relazione sia l'evoluzione dei lotti temporali di realizzazione delle chilometriche di tracciato (con i relativi fabbisogni di inerti) che l'evoluzione dei settori degli scavi e demolizioni (con le relative volumetrie di terre e rocce di scavo da fornire per i ritombamenti);

- 6.13. In merito all' idoneità dei materiali di scavo qualora i risultati delle analisi di laboratorio evidenziassero la presenza di materiali non conformi il cumulo dovrà essere conferito ad un impianto idoneo a smaltirlo in relazione ai riscontri analitici stessi;
- 6.14. il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee deve essere integrato con la ricerca di solventi clorurati in quanto già presenti nei monitoraggi regionali della zona;
- 6.15. In considerazione della tipologia di intervento progettato e della possibilità di effettuare rinvenimenti archeologici entro il primo metro dal piano di campagna attuale, al fine di identificare e tutelare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso dei lavori, gli scavi dovranno essere costantemente seguiti da operatori dotati dei necessari requisiti di specializzazione archeologica fino al raggiungimento del livello di affioramento dello sterile e deve essere preventivamente informata la sovrintendenza competente;
- 6.16. devono essere mantenuti e resi non amovibili i 5 capisaldi quotati già posti in opera;
- 6.17. la coltivazione deve avvenire per il resto come da progetto presentato e secondo le prescrizioni contenute nel presente documento;
- 6.18. siano realizzati fossi di regimazione delle acque superficiali che garantiscano l'allontanamento delle medesime durante la coltivazione della cave, tale regimazione deve essere concordata con i Consorzi Irrigui competenti per territorio;
- 6.19. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificate garantendo un grado di umidità tale da abbattere possibile polverosità in cava e nell'ambiente esterno oltre i limiti consentiti;
7. Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:
  - 7.1. lo strato di terreno vegetale, della potenza media di 50 cm deve essere accantonato, in cumuli di spessore massimo di 3 m, nelle aree individuate in progetto, conservato con apposite semine protettive e rimesso a dimora, con le tempistiche progettate;
  - 7.2. i lavori di ripristino morfologico devono garantire la realizzazione di quattro camere di risaia con morfologia regolare ed una distribuzione omogenea delle acque all'interno delle stesse;
  - 7.3. per ogni camera di risaia dovrà essere realizzato un biofosso atto a garantire il mantenimento di popolazioni di animali acquatici, il dimensionamento e le caratteristiche costruttive devono essere conformi al progetto autorizzato;
  - 7.4. i lavori di ripristino pedo-ambientale prevedano in sequenza:
    - 7.4.1. il riporto di un primo strato di terre e rocce da scavo di potenza massima pari a circa 8,00 m costituite da materiali provenienti dagli sbancamenti dell'adeguamento dell'autostrada TO-MI lotto 2.2 (dalla prog. Km 105+520 a prog. 121+000) e dalla variante di Bernate Ticino ( da prog. 98+027 a prog. 103+220);
    - 7.4.2. il riporto di un secondo strato di circa 0,50 m di spessore di terreno derivante dai cumuli dell'orizzonte Bw asportato e accumulato in sito;
    - 7.4.3. il riporto dello strato di terreno fertile superficiale precedentemente accantonato di potenza minima 0,50 m;
  - 7.5. sia ripristinata la destinazione agricola con risaie conformemente al progetto autorizzato;
  - 7.6. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
  - 7.7. qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale è tenuta a dare corso immediatamente alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della fideiussione presentata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;

- 7.8. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti i residui lavori di recupero ambientale di cui ai punti precedenti;
- 7.9. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 2 (due) anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
8. Devono essere unificate l'attività di controllo del monitoraggio e dell'avanzamento dei lavori sotto il profilo ambientale, presso l'Osservatorio Ambientale per i lavori di adeguamento e ammodernamento della autostrada Torino-Milano, comunicando ad esso tempestivamente l'inizio dei lavori e trasmettendogli i bollettini periodici riassuntivi del monitoraggio ambientale.
9. In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia assicurativa è fissato in Euro 3.115.000 (tremilioncentoquindicimila). La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 delle prescrizioni generali. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

La Conferenza esprime infine il seguente parere:

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie d'uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 46 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
  - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
  - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:
- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
  - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
  - 3) La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
    - estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione comunale o regionale) che in ogni caso non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
    - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
    - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
    - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto d'avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere ad inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.